

Repertorio n. 32.744

Raccolta n. 9.259

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno 14 (quattordici), del mese di giugno, in Firenze via Roma n.3, secondo piano.

Innanzi a me Dott.ssa Maria Teresa Fasulo, Notaio in Signa, iscritta nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con l'assistenza delle testimoni idonee: Avv. Ilaria Borgioli nata a Firenze (FI) il 26 aprile 1977 residente a Firenze (FI) via Bonifazio Lupi n. 7, Avv. Luisa Todisco nata a Nocera Inferiore (SA) il 9 febbraio 1981 residente ad Angri (FI) via Crocifisso n.12,

sono presenti i signori:

- **MANCI GIOIA** coniugata Olivetti Rason, nata a Firenze (FI) il 30 agosto 1948, residente a Firenze (FI), Piazza dell'Indipendenza n. 27, codice fiscale: MNC GIO 48M70 D612M, che dichiara di essere cittadina italiana, coniugata in separazione dei beni.

- **OLIVETTI RASON GIAN PAOLO** nato a Firenze (FI) il 16 dicembre 1945, residente a Milano (MI) Corso Garibaldi n. 72/1, codice fiscale: LVT GPL 45T16 D612X, che dichiara di essere cittadino italiano, coniugato in separazione dei beni.

- **OLIVETTI RASON PIER ETTORE** nato a Firenze (FI) il 1° luglio 1973, residente a Firenze (FI) Piazza D'Azeglio n. 39, codice fiscale: LVT PTT 73L01 D612F, che dichiara di essere cittadino italiano, coniugato in separazione dei beni.

- **OLIVETTI RASON MANFREDI** nato a Firenze (FI) il 6 luglio 1976, residente a Firenze (FI) Viale Matteotti n. 25, codice fiscale: LVT MFR 76L06 D612R, che dichiara di essere cittadino italiano, coniugato in separazione dei beni.

I componenti, della cui identità personale io Notaio sono certa.

premesse:

- che intendono promuovere la istituzione di una Fondazione con i requisiti di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, per tenere viva e onorare la memoria di **GINEVRA OLIVETTI RASON** che era nata a Firenze il 21 giugno 1984, attraverso una serie di iniziative nei settori della promozione della cultura, dell'assistenza sociale e sanitaria, della ricerca scientifica e della formazione,

ciò premesso, per realizzare la costituzione della Fondazione dichiarano quanto segue.

Articolo 1. Costituzione

1.1. La Sig.ra **Gioia Manci Olivetti Rason**, l'Avv. **Gian Paolo Olivetti Rason**, l'Avv. **Pier Ettore Olivetti Rason**, e l'Avv. **Manfredi Olivetti Rason** costituiscono, in memoria di Ginevra Olivetti Rason, la Fondazione denominata "**Fondazione Ginevra Olivetti Rason - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**" in breve denominabile anche "**Fondazione Ginevra Olivetti Rason - ONLUS**". La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Articolo 2. Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Firenze, in viale Matteotti n. 25.



Maria Teresa Fasulo
NOTAIO





Articolo 3. Scopo

3.1. La Fondazione si prefigge di:

- a) perseguire finalità di miglioramento del patrimonio culturale e di solidarietà sociale nei settori innanzi indicati, attraverso la promozione e il sostegno di attività culturali e scientifiche tese a favorire lo sviluppo di iniziative dirette ad arrecare benefici alle persone, con particolare attenzione a quelle svantaggiate;
- b) provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica, con particolare riguardo al campo delle malattie cardiocircolatorie e patologie affini, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, finanziando validi progetti di ricerca e borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori;
- c) promuovere congressi, stage, tirocini, master e altre iniziative formative attinenti ai propri fini istituzionali, finanziare relazioni culturali e scientifiche con Università nazionali e internazionali; erogare premi e borse di studio;
- d) promuovere la ricerca universitaria tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, comunitari o stranieri;
- e) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente convegni e/o congressi, riunioni, seminari di studio nazionali e internazionali e qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento delle finalità della Fondazione;
- f) svolgere attività di istruzione e formazione professionale;
- g) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca anche in collaborazione di altri Enti e/o Fondazioni;
- h) promuovere e organizzare la raccolta di fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, anche attraverso iniziative e manifestazioni.

Per il raggiungimento di dette finalità la Fondazione potrà collaborare e stipulare convenzioni con qualsiasi ente pubblico o privato, con Università, Fondazioni, Centri di ricerca, Organizzazioni non lucrative, movimenti o associazioni, nazionali o internazionali; potrà, inoltre, costituire laboratori o centri di ricerca con finalità specifiche, potrà svolgere l'attività di ricerca e di promozione direttamente ovvero affidarla ad università, enti di ricerca e altre fondazioni. La Fondazione potrà aderire e/o partecipare ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali e internazionali che si prefiggono i medesimi e/o simili e/o analoghe finalità e scopi.

La Fondazione potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni da qualsiasi ente o obblazioni da enti o persone fisiche, quale ne sia la natura, nazionali dell'Unione Europea o internazionali, anche per singoli e specifici progetti, offrendo anche la propria assistenza e la prestazione di servizi nel ramo in cui svolge la propria attività con finalità meramente complementari e allo scopo di aumentare i fondi disponibili per le sue finalità istituzionali; essa infine potrà consentire l'utilizzazione del proprio nome anche a fini pubblicitari ovvero accettare di collaborare con enti, istituti e so-



gietà p
conveg

della F
muover
ti, nazi
valersi
vestiti c

Articol

4.1. La
formità
articoli,
trimonic
previa l
al presi
stanzial

Articol

5.1. A
Manci C
vetti Ra
tazione:

(a) dan

non tras
Firenze
quecent
to/00);

(b) i ber

b1 - qua
- "Oltre
8.000,00

b2 - qua
tero, "Rit
(ventiset

b3 - qua
ritratto",

re euro 3

b4 - qua
stra Gius
per 53,5
/00);

b5 - qua
Renato C
(quarant

5.2. I sig

Avv. Pier
di effettua

a) l'attribu
scimento
segnatarie

tutti i cons

b) garanti

cietà per promuovere iniziative pubblicitarie durante lo svolgimento dei convegni dalla stessa organizzati, purché non in contrasto con gli scopi della Fondazione stessa. Al fine di sollecitare la raccolta di contributi, promuovere progetti di ricerca, attivare collaborazioni con enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, su specifiche iniziative, la Fondazione può avvalersi della collaborazione di Coordinatori identificati di volta in volta e investiti di tale funzione.

Articolo 4. Norme di regolamento

4.1. La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza dello **Statuto**, costituito da numero 20 (venti) articoli, ove sono riportati estesamente lo scopo e le attività, nonché il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Tale statuto, previa lettura da me datane, presenti le testimonianze, ai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 5. Fondo di dotazione

5.1. A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i signori Gioia Mancini Olivetti Rason, Avv. Gian Paolo Olivetti Rason, Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, e Avv. Manfredi Olivetti Rason assegnano alla stessa in dotazione:

(a) danaro contante euro 10.000,00 (diecimila/00), con assegni bancari, non trasferibili, tratti in data 14/6/2013 sulla Banca CR Firenze - Filiale di Firenze viale Matteotti, n. 7662195695 - 11 di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) e n. 7659405379 - 02 di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

(b) i beni mobili di seguito descritti con la relativa valutazione:

b1 - quadro, tecnica mista su tela, firmato e titolato al verso, Franco Angeli - "Oltreoceano", centimetri 100 (cento) per 100 (cento), valore euro 8.000,00 (ottomila/00);

b2 - quadro, carboncino su carta, firmato in basso a sinistra, Fernando Botero, "Ritratto di signore con cane", misure centimetri 36 (trentasei) per 27 (ventisette), valore euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00);

b3 - quadro, olio su tela, firmato in basso a destra, Plinio Nomellini, "Autoritratto", misure centimetri 77 (settantasette) per 67 (sessantasette), valore euro 30.000,00 (trentamila/00);


b4 - quadro, tecnica mista su carta con mandolino, firmato in basso a destra Giuseppe Chiari, "Senza titolo", misure centimetri 122 (centoventidue) per 53,5 (cinquantatre virgola cinque), valore euro 4.000,00 (quattromila/00);

b5 - quadro, tecnica mista su carta, firmato e datato in basso a destra, Renato Guttuso, "Amanti", misure centimetri 69 (sessantanove) per 48 (quarantotto), valore euro 8.000,00 (ottomila/00).

5.2. I signori Gioia Mancini Olivetti Rason, Avv. Gian Paolo Olivetti Rason, Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, e Avv. Manfredi Olivetti Rason dichiarano di effettuare l'attribuzione con le seguenti modalità:

a) l'attribuzione patrimoniale è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione; ottenuto il riconoscimento giuridico l'Ente assegnatario entrerà nel possesso e nel godimento dei beni mobili e ciò per tutti i conseguenti diritti e oneri;

b) garantiscono che i beni assegnati sono di loro piena ed assoluta pro-



prietà in quote uguali e disponibilità, e sono liberi da qualsiasi vincolo e gravame.

Articolo 6. Consiglio di amministrazione - Revisore Contabile

6.1. Il comparenti dichiarano che il Consiglio di Amministrazione è costituito dai fondatori, in carica senza limite di durata:

Avv. Gian Paolo Olivetti Rason, Presidente,

Avv. Pier Ettore Olivetti Rason e Avv. Manfredi Olivetti Rason, Vice Presidenti,

Signora Gioia Mancini Olivetti Rason, Consigliere.

6.2. Il comparenti nominano Revisore contabile per il primo esercizio il Dr. Lorenzo Gambi, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze al n. 1017, e al Registro dei Revisori Contabili al n. 86379, con studio in Firenze viale Matteotti n. 60.

Articolo 7. Dichiarazioni fiscali e spese

7.1. Agli effetti della iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effetto, il Comparsente dichiara che il valore complessivo del fondo di dotazione è di euro 115.000,00 (centoquindicimila/00)

7.2. Le imposte e le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dai comparenti, i quali richiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali in materia.

Del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione tranne quanto apposto di mia mano, su due fogli per pagine otto fin qui, ho dato lettura - presenti le testimoni - ai comparenti, che hanno dichiarato di approvarlo. Sottoscritto alle ore quattordici.

Firmato: Gioia Mancini - Pier Paolo Olivetti Rason - Pier Ettore Olivetti Rason - Manfredi Olivetti Rason - Ilaria Borgioli teste - Luisa Todisco teste - Maria Teresa Fasulo - segue impronta del sigillo.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 9.259 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA

Fondazione in memoria di Ginevra Olivetti Rason - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1. È costituita una Fondazione, con i requisiti di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in memoria di Ginevra Olivetti Rason nata a Firenze il 21 giugno 1984, denominata "Fondazione Ginevra Olivetti Rason - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve denominabile anche "Fondazione Ginevra Olivetti Rason - ONLUS". La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Firenze, in viale Matteotti n. 25.

2.2. Lo spostamento della sede sociale da una via all'altra sempre in Firenze non comporta modifica statutaria e verrà effettuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da comunicare tempestivamente alle Autorità competenti.

ARTICOLO 3 - SCOPO

3.1. La Fondazione ha lo scopo di tenere viva e onorare la memoria di Gi-



nevra
mozion
scienti
3.2. La
a) pers
rietà sc
gno di
dirette
le svan
b) prov
lare rig
nei suc
e borse
ri;
c) prom
attinent
con Uni
d) prom
e la par
ti, nazio
e) realiz
gi, opus
ne di g
dell'opin
promuov
si, riunio
culturale
f) svolge
g) provv
pubblica
Fondazio
h) promu
da parte
guimento
stazioni.
3.3. Per
e stipular
sità, Fon
o associa
o centri c
e di prom
e altre fo
smi, unio
medesim
3.4. La F
qualsiasi
anche pe
e la prest
lità merar
per le su

nevra Olivetti Rason, attraverso una serie di iniziative nei settori della promozione della cultura, dell'assistenza sociale e sanitaria, della ricerca scientifica e della formazione.

3.2. La Fondazione si prefigge di:

a) perseguire finalità di miglioramento del patrimonio culturale e di solidarietà sociale nei settori innanzi indicati, attraverso la promozione e il sostegno di attività culturali e scientifiche tese a favorire lo sviluppo di iniziative dirette ad arrecare benefici alle persone, con particolare attenzione a quelle svantaggiate;

b) provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica, con particolare riguardo al campo delle malattie cardiocircolatorie e patologie affini, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, finanziando validi progetti di ricerca e borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori;

c) promuovere congressi, stage, tirocini, master e altre iniziative formative attinenti ai propri fini istituzionali, finanziare relazioni culturali e scientifiche con Università nazionali e internazionali; erogare premi e borse di studio;

d) promuovere la ricerca universitaria tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, comunitari o stranieri;

e) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente convegni e/o congressi, riunioni, seminari di studio nazionali e internazionali e qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento delle finalità della Fondazione;


f) svolgere attività di istruzione e formazione professionale;

g) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca anche in collaborazione di altri Enti e/o Fondazioni:

h) promuovere e organizzare la raccolta di fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali, anche attraverso iniziative e manifestazioni.

3.3. Per il raggiungimento di dette finalità la Fondazione potrà collaborare e stipulare convenzioni con qualsiasi ente pubblico o privato, con Università, Fondazioni, Centri di ricerca, Organizzazioni non lucrative, movimenti o associazioni, nazionali o internazionali; potrà, inoltre, costituire laboratori o centri di ricerca con finalità specifiche; potrà svolgere l'attività di ricerca e di promozione direttamente ovvero affidarla ad università, enti di ricerca e altre fondazioni. La Fondazione potrà aderire e/o partecipare ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali e internazionali che si prefiggono i medesimi e/o simili e/o analoghe finalità e scopi.

3.4. La Fondazione potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni da qualsiasi ente o obblazioni da enti o persone fisiche, quale ne sia la natura, anche per singoli e specifici progetti, offrendo anche la propria assistenza e la prestazione di servizi nel ramo in cui svolge la propria attività con finalità meramente complementari e allo scopo di aumentare i fondi disponibili per le sue finalità istituzionali; essa infine potrà consentire l'utilizzazione





del proprio nome anche a fini pubblicitari ovvero accettare di collaborare con enti, istituti e società per promuovere iniziative pubblicitarie durante lo svolgimento dei convegni dalla stessa organizzati, purché non in contrasto con gli scopi della Fondazione stessa. Al fine di sollecitare la raccolta di contributi, promuovere progetti di ricerca, attivare collaborazioni con enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, su specifiche iniziative, la Fondazione può avvalersi della collaborazione di Coordinatori, identificati di volta in volta e investiti di tale funzione.

3.5. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

ARTICOLO 4 – DURATA

4.1. La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale costituito dal conferimento in danaro e beni mobili effettuato dai fondatori;

b) da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, nonché da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

c) dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione e dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione vengano destinate a incrementare il patrimonio.

5.2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

5.3. La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6 – FONDO DI GESTIONE

6.1. Il fondo di gestione è alimentato:

a) da contributi ed elargizioni non espressamente destinati a patrimonio, dalle rendite del patrimonio e dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

b) da finanziamenti pubblici, nazionali europei o internazionali, previsti specificamente per progetti inerenti agli scopi della Fondazione.

ARTICOLO 7 – VIGILANZA

7.1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione, ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 8 – FONDATORI E PARTECIPANTI

8.1. **Fondatori** sono: Sig.ra Gioia Mancini Olivetti Rason, Avv. Gian Paolo Olivetti Rason, Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, Avv. Manfredi Olivetti Rason. I fondatori potranno designare, anche per via testamentaria, le persone destinate a succedere nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto.

8.3. **Partecipanti** sono: le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private o altre Istituzioni anche aventi sede all'estero che, condividendo le finalità



della F
buti in
Partecip

progetti
messi
tuire an

ARTICOLO

9.1. Sor

a) il Co

b) il Pre

c) il Seg

d) il Rev

e) il Co

f) il Co

ARTICOLO

10.1. Il

compos

10.2. In

rica sen

10.3. Su

zione pr

datori o

stituzior

contribu

tutarie.

fondator

10.4. Il

all'anno

meno un

10.5. La

mezzi d

cinque c

ma. L'av

duta, il l

10.6. E'

strazion

ne che

seguire

gomenti

nel luogo

rio della

sul libro

10.7. Il

vorevole

cernenti

no due t

10.8. Le

gretario

10.9. Il

nistrazio

della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima mediante contributi in denaro, in beni o con apporto di lavoro e/o di attività professionale. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a favore di specifici progetti rientranti nell'ambito della attività della Fondazione. Essi sono ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che potrà istituire anche diverse categorie di partecipanti.

ARTICOLO 9 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 9.1. Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente e i Vice Presidenti;
 - c) il Segretario Generale
 - d) il Revisore contabile;
 - e) il Comitato Scientifico e il Direttore scientifico;
 - f) il Collegio dei Partecipanti.

ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. Il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato anche CDA) è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

10.2. Inizialmente il CDA è costituito dai Fondatori. Essi rimangono in carica senza limite di durata.

10.3. Successivamente, in caso di sostituzione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei membri mancanti, tra i discendenti dei fondatori o tra coloro che, in proprio o in rappresentanza di enti, aziende o istituzioni, si impegnino a sostenere finanziariamente la Fondazione o a contribuire con un apporto qualificato al raggiungimento delle finalità statutarie. La durata in carica di questi ultimi Consiglieri (non discendenti dei fondatori) è limitata nel tempo in conformità alla decisione del CDA.

10.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno; può, inoltre, riunirsi a iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

10.5. La convocazione viene fatta senza obblighi di forma, purchè con mezzi di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati cinque giorni prima della riunione, ovvero in caso di urgenza un giorno prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

10.6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il CDA si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro relativo.

10.7. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello statuto è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti e il voto favorevole del Presidente.

10.8. Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportato su apposito libro.

10.9. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare, a ti-



-
tolo esemplificativo:
a) delibera su tutte le iniziative di attuazione degli scopi, approva i programmi di attività;
b) approva il bilancio consuntivo e preventivo e il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il preventivo si riferisce;
c) determina i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
d) stabilisce i criteri e i requisiti per essere ammessi come Partecipanti;
e) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, gli acquisti e le alienazioni di beni, l'assunzione di obbligazioni, la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali di godimento, la costituzione di ipoteche e di pegno e la loro rinuncia;
f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla fondazione;
g) nomina il Comitato Scientifico e il Direttore scientifico;
h) designa i procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti determinandone i poteri;
i) redige e modifica eventuali regolamenti interni;
l) approva le modifiche al presente statuto.

10.10. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ai Vice Presidenti o a singoli Consiglieri particolari poteri, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di diritti reali, determinando i limiti della delega.

ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

11.1. Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei voti dei suoi membri, nomina al suo interno un Presidente della Fondazione e uno o due Vice Presidenti che durano in carica il periodo fissato all'atto della nomina e sono rieleggibili.

11.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, organismi, persone fisiche e giuridiche anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

11.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni vengono esercitate dal Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 12 – IL SEGRETARIO GENERALE

12.1. Il Segretario generale è nominato, sempre che ne ravvisi l'opportunità della sua istituzione, dal Consiglio di Amministrazione.

12.2. Il Segretario generale partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e al successivo controllo dei risultati; partecipa, inoltre all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla proposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo; cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione; è responsabile del regolare andamento della gestione.

ARTICOLO 13 – IL REVISORE CONTABILE



13.1. Il
Esso p
tenuta c
lazioni s
cassa. I
ministra
membri
rica un c
ARTICO
CO
14.1. Il
co e un
14.2. Il
da tre a
mento c
lare pro
all'appro
cessiva
interess
commis
sieduto
14.3. Il
mento p
e i rend
ciari. Il
richieste
strazion
chiesto,
commer
14.4. I
carica p
14.5. L'
determin
Consigli
ARTICO
15.1. Il
della Fo
15.2. Il
contran
la, su r
program
15.3. Ac
osserva
organism
dazione
15.4. Il
numero
tità e da
a esso r
ARTICO

13.1. Il Revisore contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore contabile può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ed è convocato con le stesse modalità di convocazione dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore contabile dura in carica un esercizio e può essere rinominato.

ARTICOLO 14 - COMITATO SCIENTIFICO E DIRETTORE SCIENTIFICO

14.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico e un Direttore Scientifico.

14.2. Il Comitato Scientifico, composto da un numero variabile di membri, da tre a nove, scelti tra esperti nella specifica materia, è l'organo di riferimento culturale e scientifico della fondazione. Esso ha il compito di formulare proposte e iniziative per l'attuazione dei fini statutari, da presentare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e di verificarne la successiva implementazione, di prestare consulenza in materie scientifiche di interesse per la Fondazione e di individuare studiosi da coinvolgere in commissioni di lavoro per specifici campi di ricerca e applicazioni. E' presieduto dal Presidente della Fondazione che ne è membro di diritto

14.3. Il Direttore scientifico ha il compito di valutare le richieste di finanziamento per progetti di ricerca, le domande di attribuzione di borse di studio e i rendiconti di carattere scientifico ed economico presentati dai beneficiari. Il Direttore Scientifico, concluso il ciclo di esame e valutazione delle richieste, comunica le proposte di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, impegnandosi a controllare i rendiconti dei beneficiari e, se richiesto, a darne notizia al Consiglio stesso con gli eventuali opportuni commenti.

14.4. I membri del Comitato Scientifico e il Direttore Scientifico durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e sono rinnovabili.

14.5. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

15.1. Il Collegio dei partecipanti è convocato, e presieduto, dal Presidente della Fondazione, quando lo ritiene opportuno.

15.2. Il Collegio costituisce un momento di confronto e analisi in cui si incontrano le componenti della fondazione. Il collegio dei partecipanti formula, su richiesta del Presidente, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.

15.3. Ad esso, oltre a tutte le categorie di Partecipanti, possono intervenire osservatori di persone giuridiche, private o pubbliche, di istituzioni enti e organismi, nonché studiosi e ricercatori che ne facciano richiesta alla fondazione e vengano ammessi.

15.4. Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti, i quali hanno un voto, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla fondazione, sulle materie di ordine consultivo a esso riservate.

ARTICOLO 16 - GRATUITÀ DELLE CARICHE





16.1. Tutti i componenti degli organi della Fondazione, di cui al precedente art. 9, agiscono a titolo gratuito ad eccezione del Revisore contabile. In caso di affidamento di incarichi gestionali o ispettivi di uno o più amministratori, questi possono ricevere un compenso per tali incarichi.

16.2. E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a.. E' vietata altresì la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% (venti per cento) rispetto a quelli indicati dai contratti collettivi di lavoro.

ARTICOLO 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

17.1. L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente per l'approvazione del bilancio o rendiconto dell'esercizio precedente.

17.3. Il bilancio o rendiconto deve restare depositato presso la Sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente.

17.4. La Fondazione deve:


- tenere scritture cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione lettera a), comma 1, articolo 20-bis, DPR n. 600/1973;
- redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, con distinta indicazione delle attività istituzionali da quelle connesse lettera a), comma 1, articolo 20-bis, DPR n. 600/1973;
- conservare le scritture contabili ed i documenti fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, fatta eccezione per il libro giornale ed il libro inventari, se tenuti ai sensi del c. 2 art. 20 bis DPR 600/73, che debbono essere conservati per almeno 10 anni dalla data dell'ultima registrazione (articolo 2220 C.C.).

17.5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il CDA ed il Segretario Generale, se nominato, predispongono il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo trasmettono al Revisore affinché questi esprima il proprio parere. Qualora il Revisore non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro i quindici giorni successivi. La Fondazione opera secondo criteri di efficienza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo.


ARTICOLO 18 – RECESSO ED ESCLUSIONE

18.1. I Partecipanti alla Fondazione possono recedere in ogni momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e la irripetibilità di ogni contributo dai medesimi versato.

18.2. I Fondatori e le persone dagli stessi designate ai sensi dell'art. 8, primo comma, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazio-



ne.
1873. Il
dei Par
doveri d
ARTICO
19.1. In
causa d
spetto
ve di u
imposta
ARTICO
20.1. P
cessari
dalità d
farsi di
Ammini
20.2. P
norme
Firmato
son - M
Maria T
=====
Registra
11134;
=====
Certific
gna, cl
suo orig
Si rilas
Signa,



ne
 18.3. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza sull'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto.

ARTICOLO 19 – LIQUIDAZIONE

19.1. In caso di estinzione e liquidazione della fondazione da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dovrà essere devoluto, nel rispetto delle norme di legge in materia, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 – REGOLAMENTO INTERNO - NORME FINALI

20.1. Per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di un regolamento interno, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

20.2. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e le vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato: Gioia Mancini - Pier Paolo Olivetti Rason - Pier Ettore Olivetti Rason - Manfredi Olivetti Rason - Ilaria Borgioli teste - Luisa Todisco teste - Maria Teresa Fasulo - segue impronta del sigillo.

=====

Registrato all'Agenzia delle Entrate Firenze 1 il 27/06/2013 serie 1T n. 11134; euro 168,00 imposta registro.

=====

Certifico io sottoscritta Dott.ssa **MARIA TERESA FASULO, Notaio in Signa**, che la presente copia, **composta da sei mezzi fogli**, è conforme al suo originale, munito delle prescritte firme.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Signa, 28 giugno 2013

